

AVVISO ALLA CLIENTELA

Venetagroup Srl, La invita a leggere con attenzione il presente avviso il quale ha l'obiettivo di farLe conoscere i Suoi diritti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011.

Premessa

Nella presente sezione, intendiamo richiamare la Sua attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a Sua garanzia. Innanzitutto La invitiamo, al fine di evitare qualsiasi malinteso, a: 1) accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo; 2) chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita ...). La società Venetagroup Srl (Mediatore Creditizio) debitamente abilitata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge nonché mandataria di primari intermediari finanziari ed istituti di credito, veicola e propone direttamente o per il tramite della propria "rete di collaboratori" i seguenti prodotti: -mutui ipotecari (per acquisto, ristrutturazione, liquidità ecc. a titolo esemplificativo e non esaustivo) -prodotti assicurativi (protezione crediti, tutela famiglia, previdenza ecc... a titolo esemplificativo e non esaustivo) -finanziamenti di diversa altra natura (prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, carte di credito, ecc... a titolo esemplificativo e non esaustivo) -prodotti corporate (leasing, finanziamenti aziendali a fondo perduto o assistiti da fondo di garanzia ecc...a titolo esemplificativo e non esaustivo) Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni sopra indicate sono riportate (per quanto di nostro interesse): -in parte nelle informazioni da noi proposte in questo fascicolo; -in parte nella documentazione predisposta dall'ente erogante al quale deciderà di appoggiarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria ad aiutarLa nella scelta è a Sua disposizione su richiesta presso i nostri uffici.

Informazioni sull'attività di mediazione creditizia

- È mediatore creditizio (altrimenti denominato intermediario del credito) colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di finanziatori, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

- Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela.

- Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei mediatori creditizi istituito presso l'Organismo ai sensi del D.Lgs. 141/2010.

- Dal 01/01/2013, i mediatori creditizi possono operare solo in forma di società di capitali con precisi requisiti, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di caratteristiche specifiche in qualità di collaboratori.

Principali diritti della clientela

1. Di avere a disposizione e di asportare, dai locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di questo avviso. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza l'avviso medesimo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente avviso collegandosi al sito www.venetagroup.com

2. Di avere a disposizione e di asportare, dai locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia del Foglio Informativo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il Foglio Informativo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare il testo del Foglio Informativo collegandosi al sito www.venetagroup.com

1. Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia dell'avviso denominato "Principali norme di trasparenza" e il Foglio Informativo relativo all'operazione di finanziamento offerta dai finanziatori.

2. Di ottenere, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell'eventuale mandato di mediazione creditizia. La consegna della copia del mandato non impegna le parti alla stipula dello stesso.

3. Di ottenere gratuitamente, su richiesta, oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, una copia del testo contrattuale del finanziamento idoneo per la stipula. Infatti il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con finanziatori, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltro all'ente erogante. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

4. Di ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. L'ottenimento della predetta documentazione può avvenire esclusivamente mediante apposita richiesta all'ente erogante (unico soggetto in grado di fornirla) secondo le modalità precisate nella documentazione fornita al cliente.

5. Di recedere, senza alcuna penalità, dall'eventuale mandato di mediazione creditizia, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio.

Strumenti di tutela

1. L'obbligo della forma scritta dell'eventuale mandato di mediazione creditizia.
2. L'obbligo della forma scritta del contratto di finanziamento da parte dell'ente finanziatore.
3. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti.

4. L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e del Foglio informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione.

Procedure in caso di controversie

Venetagroup Srl opera mediante l'ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità. Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il cliente potrà rivolgersi esclusivamente ai nostri uffici in Via Giroto, 15 36100 Vicenza (Vi). Naturalmente l'inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro della Camera di Commercio, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

Gli Obblighi relativi all'informativa precontrattuale vengono soddisfatti attraverso la consegna di un nuovo documento, denominato modulo "SECCI" (acronimo di Standard European Consumer Credit Informations - informazioni europee di base sul Credito al Consumo) che contiene le condizioni economiche personalizzate relative allo specifico prodotto offerto al consumatore. Nel caso di conclusione di contratto di credito il Modulo SECCI ne costituisce il frontespizio, sostituendo così i documenti previsti dall'attuale disciplina (foglio informativo, documento sui principali diritti del cliente, documento di sintesi). Tale documento dovrà essere consegnato al consumatore PRIMA che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile e dovrà indicare, altresì, a quale titolo opera l'intermediario, i limiti entro i quali può operare, ed in particolare la specifica se sia legato da rapporti contrattuali con più finanziatori.

Informativa precontrattuale Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari del credito e i loro i mediatori creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori

Atti sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 141/2010, in tema di adempimenti a carico dei mediatori creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla clientela, gli intermediari del credito: 1) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall'ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del cliente; 2) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta; 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente, nonché, in relazione alla tipologia di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili; 4) informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; 5) consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del cliente) dal cliente; 6) non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del cliente ed a favore dell'intermediario del credito).